

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6024-A

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 20 luglio 2005 (v. stampato Senato n. 3397)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ANTONINO CARUSO, BUCCIERO, CENTARO, CIRAMI, TIRELLI,
MAGISTRELLI, CALVI, FASSONE, LUIGI CARUSO, ZANCAN,
BOBBIO, SEMERARO**

Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante, e all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 luglio 2005

(Relatore: **PECORELLA**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), l'11 ottobre 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 6024, approvata dal Senato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla II Commissione (Giustizia), recante « Disposizioni in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante e di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico »;

ritenuto che le disposizioni dalla stessa recate siano riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO

—

Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante, e **all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico.**

ART. 1.

1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-*bis*, è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Nei giudizi davanti alla corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis*, in luogo del giudice provvede il presidente della corte ».

ART. 2.

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i risultati dell'acquisizione non possono essere utilizzati ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Modifiche all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante.

ART. 1.

Identico.

Soppresso.

€ 0,30



14PDL0077960